



Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2^{bis}

¹ L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione, se presso l'impianto non sono più presenti combustibili nucleari.

^{2bis} L'Ufficio federale dell'energia (UFE) dispone che per un impianto nucleare in fase di disattivazione l'importo di copertura ridotto si applica se l'impianto adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d. L'UFE determina la data di riferimento a partire dalla quale si applica l'importo ridotto.

¹ RS 732.441

Art. 2a Domanda di esclusione dal campo di applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare

¹ L'esercente di un impianto nucleare di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d può chiedere all'UFE che il suo impianto sia escluso dal campo d'applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare. Nella domanda deve dimostrare che:

- a. l'impianto rispetta i valori massimi ammissibili per le attività presenti di cui all'allegato 1 e
- b. in caso di incidente rilevante la dose alla quale una persona risulta esposta senza ulteriori misure di protezione non supera 1 mSv per anno civile.

² L'UFE stabilisce la data di riferimento a partire dalla quale un impianto nucleare è escluso dal campo di applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Art. 4 cpv. 4 lett. d

L'importo di base ammonta a 70 milioni di euro:

- d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d.

Art. 8

¹ Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato negli allegati 2 e 4.

² I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

³ I contributi che gli esercenti di impianti nucleari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto corrispondono, se la data di riferimento cade durante l'anno, alla somma del premio di cui all'allegato 2, calcolato pro rata fino alla data di riferimento, e del premio di cui all'allegato 4, calcolato pro rata per il resto dell'anno.

⁴ I contributi che gli esercenti di impianti nucleari che sono stati esclusi dal campo di applicazione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto sono dovuti solo fino alla data di riferimento stabilita dall'UFE.

⁵ L'UFE determina i contributi di cui ai capoversi 3 e 4 prima della rispettiva data di riferimento.

Art. 9 cpv. 1 e 2

¹ Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 3 e 4.

² L'UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

Art. 10 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se la copertura per un impianto nucleare di cui all'articolo 2 capoverso 2^{bis} è ridotta nel corso dell'anno, i fornitori della copertura privata comunicano all'UFE il premio per il resto dell'anno al più tardi 30 giorni prima del giorno di riferimento per la riduzione.

Art. 19 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo.

II

¹ Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 1 secondo la versione qui annessa.

² I precedenti allegati 1–3 diventano gli allegati 2–4.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 2a cpv. 1 n. 1)

Valori massimi ammissibili per le attività presenti secondo la decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica del 30 ottobre 2014² concernente l'esclusione degli impianti nucleari in fase di disattivazione dall'applicazione della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare³.

1. L'attività presente in un impianto nucleare in fase di disattivazione non può superare i seguenti valori massimi:

- 1.1 se in un impianto nucleare in fase di disattivazione è presente solo uno dei radionuclidi indicati nella tabella, l'attività esistente di tale radionuclide, sotto forma di attività fissa o sotto qualsiasi altra forma di attività, non deve superare il valore indicato nella tabella;
- 1.2 se in un impianto nucleare in fase di disattivazione sono presenti più radionuclidi indicati nella tabella, occorre calcolare la somma dei rapporti $A_i / A_{i \text{ lim}}$ dell'attività esistente (A_i) e dei rispettivi valori ($A_{i \text{ lim}}$) dei singoli radionuclidi i sotto forma di attività fissa secondo la tabella e dei rapporti $A_{i \text{ of}} / A_{i \text{ of lim}}$ dell'attività esistente ($A_{i \text{ of}}$) e dei rispettivi valori ($A_{i \text{ of lim}}$) dei singoli radionuclidi i di ogni altra forma di attività secondo la tabella (sommatoria). Tale somma non deve risultare superiore a 1:

$$\sum_{i=1 \text{ to } n} \left(\frac{A_{i \text{ of}}}{A_{i \text{ of lim}}} + \frac{A_{i \text{ f}}}{A_{i \text{ f lim}}} \right) \leq 1$$

Radionuclide	Attività fissa ⁴ (Bq)	Ogni altra forma di attività (Bq)
Pu ²³⁹	1 E+13	1 E+12
Pu ²⁴¹	1 E+15	1 E+14
U ²³⁸	1 E+14	1 E+13
Cs ¹³⁷	1 E+13	1 E+12

² La decisione del Comitato direttivo del 30 ottobre 2014 «Exclusion of nuclear installations in the process of being decommissioned from the application of the Paris Convention on third party liability» (NEA/NE(2014)14/REV1) può essere scaricata gratuitamente in Internet al sito www.ufe.admin.ch > Approvvigionamento > Energia nucleare > Responsabilità civile in materia nucleare > Diritto

³ RS 0.732.44

⁴ Attività indotta in componenti solidi e non infiammabili dell'impianto che non sono soggetti a usura, lisciviazione o corrosione significative durante l'arresto o le operazioni di smantellamento nel periodo di disattivazione.

Ni ⁶³	1 E+16	1 E+15
Co ⁶⁰	1 E+14	1 E+13
Fe ⁵⁵	1 E+16	1 E+15
Eu ¹⁵²	1 E+14	1 E+13
Eu ¹⁵⁴	1 E+14	1 E+13
Cl ³⁶	1 E+12 ⁵	
Sr ⁹⁰	1 E+14	1 E+13
Ag ^{108m}	1 E+13	1 E+12

⁵ Si presume che il Cl³⁶ sia presente in forma facilmente rilasciabile in un impianto nucleare in fase di disattivazione. Si presume inoltre che venga rilasciato completamente in caso di evento che comporti un'esposizione involontaria.